

Le seguenti Condizioni particolari integrano quanto previsto dal Set Informativo della Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi Mod. P.0680 ed.09.2019 e sono prevalenti qualora discordanti dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel suddetto Set Informativo.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

Area sciabile: La superficie innevata anche artificialmente aperta al pubblico costituita dalle piste riservate e destinate alla pratica dell'attività sciistica, così come definite dalla Legge 363/2003.

Sci acrobatico: Attività sciistica svolta tramite l'esecuzione di salti, difficoltà di percorso e varie figure coreografiche.

Sci alpino: Sport invernale che consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie a un paio di sci ai piedi, agganciati, mediante gli attacchi, ad appositi scarponi, generalmente effettuato su pendii attrezzati di pet ("piste") con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso.

Sci estremo: Sci eseguito su lunghe e ripide piste in terreni pericolosi con inclinazione superiore a 40° (quaranta) o con passaggi impervi, comprese tutte le attività eseguite fuori pista.

Sci fuoripista: Attività sciistica che viene praticata fuori dalle aree sciabili.

Snow-kite: Sport invernale in cui i praticanti usano degli aquiloni da trazione (in inglese Kite significa aquilone) per farsi trainare su superfici innevate come: pianori, pendii montuosi o laghi ghiacciati.

Sport professionistico: Attività sportiva esercitata a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e qualificata come tale dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA – CONDIZIONI PARTICOLARI**1. CONTRAENZA**

La presente Polizza collettiva è stipulata tra Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A. in nome proprio e per conto degli Assicurati e la Spett.le Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito denominata Compagnia.

L'Assicurazione è stipulata per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile, a favore dei singoli acquirenti di skipass o biglietto di corsa singola per gli impianti di risalita, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati.

Gli Assicurati non sosterranno alcun onere per l'acquisto della copertura assicurativa.

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono all'interno del comprensorio sciistico di Limone Piemonte.

3. SOGGETTI ASSICURATI

Si intendono Assicurati in Polizza le persone fisiche che fruiscono di uno skipass o di una corsa singola per gli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Limone Piemonte.

4. OGGETTO DELLA POLIZZA COLLETTIVA

L'Assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla pratica a livello amatoriale di sci alpino, detto anche sci di discesa, e snowboard purché svolti a livello ricreativo. Ferma l'esclusione di attività e gare svolte sotto l'egida di Federazioni o associazioni sportive ovvero praticate in forma professionistica e agonistica.

Si precisa che l'Assicurazione è operante a condizione che le predette attività sportive siano praticate all'interno dell'Area sciabile.

Solo per tutti quei soggetti che non praticano sci alpino e snowboard, ma che acquistano i biglietti di corsa singola per beneficiare esclusivamente di servizi accessori alle piste quali ristoranti, bar e aree solarium, la presente garanzia viene estesa a copertura della loro Responsabilità Civile verso Terzi nell'ambito dei detti servizi; detta copertura si perfeziona dal momento dell'accesso ai tornelli dell'impianto sciistico ed è valida solamente all'interno dei servizi richiamati.

5. MASSIMALE ASSICURATO E FRANCHIGIA

L'Assicurazione vale per i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del Massimale di 250.000 Euro per ogni Sinistro e periodo di validità della copertura assicurativa qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a Cose di loro proprietà.

Premesso il suddetto limite di risarcimento, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a 5.000.000 Euro per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo annuo o - per le Polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di Assicurazione.

L'Assicurazione è prestata, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di 250 Euro per Sinistro.

6. EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA

L'Assicurazione ha effetto dal momento in cui l'Assicurato effettua l'accesso ai tornelli dell'impianto sciistico e termina con la chiusura giornaliera degli impianti.

La presente Polizza collettiva ha durata temporanea, con effetto dalle ore 24 del 28/11/2022 e scadenza alle ore 24 del 30/04/2023, senza tacito rinnovo.

7. COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

In caso risultino operanti altre Assicurazioni per lo stesso rischio stipulate dai soggetti Assicurati, la presente Polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestati dalle altre Assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla presente polizza.

8. EMBARGO / SANZIONI AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI / ANTITERRORISMO

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione,

beneficio violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali nonché in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo.

9. ESCLUSIONI

A parziale integrazione dell'articolo 16 Delimitazioni delle condizioni generali di Assicurazione incluse nel Set Informativo, sono esclusi dall'Assicurazione anche i danni:

1. derivanti da inosservanza volontaria e cosciente di disposizioni o proibizioni delle autorità che hanno in gestione l'area sciabile;
2. derivanti dalla pratica dello Sci acrobatico, Sci estremo, sci-alpinismo, salto del trampolino, Snow-kite;
3. derivanti dalla pratica di sci alpino e snowboard al di fuori delle Aree sciabili attrezzate e fuoripista;
4. derivanti dallo svolgimento di attività sportive praticate a livello professionistico;
5. cagionati dal mancato utilizzo del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
6. cagionati alle Cose degli Assicurati ricevute in consegna e/o custodia dal contraente;
7. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad asilo Snow-Parking e/o Kinder House o dall'uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici che si trovano nelle Aree sciabili;
8. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni sportive o a gare di sci a livello dilettantistico;
9. derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a corsi di sci e di ginnastica presciistica;
10. derivanti da uso da parte dell'Assicurato di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
11. derivanti da responsabilità civile personale verso terzi degli Assicurati che hanno acquistato lo skipass e praticano sci alpino e snowboard per i danni verificatisi all'interno dei servizi accessori alle piste quali ristoranti, bar e aree solarium.

10. INFORMATIVA CONTRATTUALE

L'Assicurato potrà prendere visione del set informativo della Polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi Mod. P.0680 ed.09.2019 e del presente allegato alla Polizza collettiva contenente le condizioni particolari di polizza consultando il sito <https://riservabianca.it/>, riportato anche sullo skipass.

11. DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 10 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio;
 - recapiti e-mail e telefonici dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a) relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta di Risarcimento danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (skipass, attestato di timbratura);
- d) eventuali atti giudiziari;

- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) denuncia alle Autorità;
- g) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- h) qualsiasi altro documento che dovesse pervenire all'Assicurato da parte del soggetto danneggiato.

Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente:

- al Contraente di polizza Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A. all'indirizzo mail liftspa@legalmail.it, che provvederà a inoltrare la denuncia e la documentazione alla Compagnia entro 5 giorni dal ricevimento;

oppure

- all'intermediario assicurativo Agenzia Zurich BOSCO ASSICURAZIONI DI BOSCO GIOVANNI & CI SNC all'indirizzo PEC: boscoalba@pec.it.

La contraente Limone impianti Funiviari e Turistici S.p.A. si impegna a fornire alla Compagnia, documentazione attestante la data e l'ora della timbratura ai tornelli dell'impianto sciistico.

12. TEMPI DI GESTIONE DEL SINISTRO

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al precedente punto, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

13. PAGAMENTO

Quando l'Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- atto di quietanza sottoscritto o documento equivalente a conferma dell'accettazione della proposta liquidativa.